



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

IL COMITATO ESECUTIVO  
DELL'ENTE REGIONALE PARCO FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARMANDO MARANGON	
CLAUDIO MORO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 6 del 14 Febbraio 2015

Oggetto: approvazione schema convenzione per pattugliamento congiunto Fiume Sile in attuazione della previsione di cui all'art. 25 della L.R.8/1991

PREMESSO CHE

- l'art.25 della legge istitutiva dell'Ente disciplina l'attività di vigilanza da parte dell'Ente medesimo sull'attuazione della legge e delle sue disposizioni attuative;
- in particolare il comma 2 della suddetta legge prevede che *"Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province interessate al territorio del Parco, nonché, delle strutture tecniche regionali"*.
- Il Comitato esecutivo dell'Ente, in attuazione della succitata previsione ha avviato con i Comuni costituenti l'ambito territoriale del Parco le procedure per addivenire ad un pattugliamento congiunto del Fiume Sile da effettuarsi utilizzando l'imbarcazione recentemente acquistata dall'Ente e con il coinvolgimento dei rispettivi organi di vigilanza;
- all'esito delle riunioni intercorse è stato predisposto e condiviso uno schema di convenzione disciplinante l'attività medesima ed i rispettivi obblighi, schema che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione per il pattugliamento congiunto del Fiume Sile da effettuarsi ai sensi dell'art.25 comma 2 della L.R.8/1991, mediante l'utilizzo del personale addetto a funzioni di vigilanza dell'Ente Parco e dalle polizie locali competenti dei Comuni stipulanti. La bozza viene allegata alla presente delibera ( allegato A) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente dell'Ente Parco alla sua sottoscrizione, apportandovi, nell'interesse dell'Ente stesso, le eventuali necessarie modifiche non essenziali;
3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
4. di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell' Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.


IL PRESIDENTE

Nicola Torresan



IL SEGRETARIO

Claudio Moro



**BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TREVISO, SILEA, RONCADE, CASIER, CASALE SUL SILE, QUARTO D'ALTINO E L'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE PER IL SUPPORTO ALLE AZIONI DI VIGILANZA EX ART.25 L.R. 28.01.1991 N.8.**

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Ente Parco Fiume Sile, in Treviso, Via Tandura, 40,

**TRA**

IL Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente, a ciò autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n del \_\_\_\_\_

**E**

IL Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente, a ciò autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n del \_\_\_\_\_

**E**

IL Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente, a ciò autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n del \_\_\_\_\_

**E**

IL Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente, a ciò autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n del \_\_\_\_\_

**E**

IL Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente, a ciò autorizzato giusta delibera di Giunta Comunale n del \_\_\_\_\_

**E**

L'Ente Parco Naturale Regionale del Parco Fiume Sile, in seguito indicato Ente Parco, nella persona del Presidente Nicola Torresan nato a \_\_\_\_\_ (TV) il \_\_\_\_\_ a ciò autorizzato giusta delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n. del \_\_\_\_\_,

**PREMESSO**

- che, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della Legge Regionale Veneto 28.01.1991 n.8, l'Ente Parco è tenuto a vigilare con il proprio personale, all'uopo incaricato, sull'applicazione della stessa L.R. n. 8/1991 citata e di ogni altra disposizione conseguente, adottando e facendo eseguire i provvedimenti relativi alle infrazioni;
- che per l'adempimento di tali compiti può essere utilizzato, mediante accordi, art. 25 comma 2, personale dei Comuni e della Provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo Forestale dello Stato;
- che, in considerazione della carenza di personale in organico che consenta un efficace e completo presidio del territorio, al fine di esercitare compiutamente la funzione di vigilanza istituzionalmente attribuita, tra l'Ente Parco ed i Comuni è stato

raggiunto un accordo per lo svolgimento congiunto dei compiti di vigilanza in materia di tutela della fauna e flora, inquinamento delle acque, abbandono incontrollato di rifiuti e contenimento delle infrazioni al codice della navigazione;

- che nell'ambito della collaborazione così definita l'Ente Parco mette a disposizione per l'effettuazione di tali attività il natante di proprietà denominata OPEN 507 costruita dal Cantiere ARKOS srl nel 1995 matricola n.1001, da considerarsi a tutti gli effetti natante da diporto;

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1** – Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

**Art. 2** – I Comuni di Treviso, Silea, Roncade, Casier, Casale sul Sile in accordo con l'Ente Parco programmano le azioni di pattugliamento congiunto e di vigilanza mediante stesura di un cronoprogramma valevole per l'anno 2015.

Le attività verranno svolte per i Comuni dal personale della Polizia Locale, mentre per l'Ente Parco l'attività verrà garantita dal personale che esercita le funzioni di vigilanza.

Le unità di personale che svolgeranno le suddette attività dovranno indossare la divisa di riconoscimento ed essere muniti di appositi cartellini distintivi.

**Art. 3** – Il natante durante lo svolgimento delle attività di pattugliamento dovrà essere condotto esclusivamente dal personale autorizzato in servizio, che dovrà essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile, patrimoniale e per danni verso terzi e dovrà essere adeguatamente formato per la conduzione dello stesso.

**Art. 4** - Al termine del progetto, il Direttore relazionerà al Comitato Esecutivo dell'Ente riguardo i risultati dell'attività congiunta svolta.

**Art. 5** – Il presente atto costituisce accordo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 2, della L.R. 8 del 1991 ed è rinnovabile tacitamente di anno in anno.

**Art. 6** – La risoluzione della presente convenzione può essere esercitata, in qualsiasi momento, da entrambe le parti tramite invio di comunicazione all'indirizzo istituzionale di Posta elettronica certificata (PEC) delle rispettive Amministrazioni dandone comunicazione all'altra parte almeno 15 giorni prima del recesso.

Per il Comune di  
Il Sindaco

Per l'Ente Parco  
Il Presidente

---

---